

# L'ESAME DEI FIDANZATI – Aggiornamento Clero di Lodi 10.04.2008

## A) - SIGNIFICATO E MODALITÀ' DELL'ESAME DEI FIDANZATI

### 1. Verità, autenticità e finalità del “consenso” matrimoniale

Possiamo cominciare con l'asserire che l'EF è uno strumento pastorale per garantire la verità, l'autenticità e la finalità del “consenso” matrimoniale.

Possiamo anche domandarci che cosa viene dichiarato con il consenso o – meglio ancora – quale sostanza esso dovrebbe realizzare? Precisamente quanto il Codice esprime nel can. 1057 § 2: il *sese mutuo tradere et accipere ad constituendum matrimonium*. Ossia il dono di sé all'altra persona, dono libero e incondizionato, dono coniugale che si specifica come tale nel farsi carico dei doveri della condizione matrimoniale e nel riconoscimento, in capo all'altra parte, dei diritti propri di quella condizione.

Cosa si oppone a questa sostanza? Quali sono i vizi opposti a questa disposizione di fondo della propria esistenza, a questa “virtù” coniugale che il consenso intende esprimere? Sono i difetti o i vizi del consenso che la normativa vigente regola ai cann. 1096-1099.1101-1103. Il consenso che ne è affetto non è autentico, nel senso sopra illustrato; tali difetti o vizi sono: la “costrizione”, ossia la mancanza di libertà direttamente causata da parte di un terzo, cui si può assimilare quella indiretta mancanza di libertà derivante da un errore di fatto, sostanziale oppure accidentale ma causato dolosamente; la “condizione”, che rende meno puro, appunto non incondizionato quel dono, allontanando il consenso dal significato che esso dovrebbe integrare, soprattutto nel matrimonio sacramento che ha come suo princeps analogatum la donazione di Cristo alla Chiesa; la “non donazione” o la donazione “imperfetta”, cioè la falsificazione del segno nuziale, ossia la divergenza volontaria fra dichiarato e voluto, altrimenti detta “simulazione” del consenso oppure esclusione del consenso medesimo o di qualche finalità o proprietà essenziale dell'istituto matrimoniale.

È evidente che occorre evitare che il consenso venga emesso in queste situazioni, non solo perché ci potrebbe essere in gioco la validità stessa del matrimonio, ma anche perché c'è in gioco la buona realizzazione del matrimonio e dunque il bene degli sposi. Ci si deve dunque occupare di una seria prevenzione. Sicuramente (ed è probabilmente ancora più importante e determinante) esiste una prevenzione remota della nullità del matrimonio, che si identifica con la cosiddetta preparazione remota al matrimonio: ossia con la formazione cristiana delle persone e con l'accompagnamento vocazionale delle stesse fino alla scelta, per quelle che vi sono chiamate, dello stato matrimoniale. Tale preparazione remota, però, sfugge per molti versi alla determinazione del diritto: questo la può sì prescrivere, come fa il Codice al n. 1 del can. 1063 e al can. 1064, ma esula dalla sua competenza determinarne analiticamente e svilupparne i contenuti. Nella prevenzione invece prossima o immediata vi sono degli aspetti che più direttamente hanno un rilievo canonico; uno di essi riguarda certamente l'esame dei fidanzati, di cui al can. 1067 del Codice e al n.10 del Decreto generale sul matrimonio canonico della CEI (1990).

L'EF è sicuramente uno dei momenti più importanti della preparazione detta “immediata” al matrimonio; ma più in generale esso fa parte della cura “pastorale” che la Chiesa riserva al matrimonio. In questo più ampio contesto la sua peculiare finalità è quella di garantire la libertà e la integrità del consenso, nonché la sua efficacia giuridica per assenza di impedimenti o condizioni. Si tratta di uno strumento, tuttavia, di significativo rilievo sia per il fine cui è indirizzato, sia per il metodo secondo cui si svolge. Esso è infatti volto a sollecitare, all'interno di un franco dialogo, una esplicita presa di coscienza e di responsabilità da parte dei nubendi. In questi termini, esso chiama in causa quelle risorse di razionalità e di moralità che integrano le dimensioni più qualificate della persona.

## 2. Attenzioni generali da avere

Se l'EF è il momento chiave della verifica previa all'ammissione al matrimonio, fondato sulla presupposizione della lealtà e della consapevole responsabilità delle persone che vi sono coinvolte, gli atteggiamenti che lo debbono informare possono essere identificati come i seguenti.

### *Diligenza da parte del Parroco*

In primo luogo viene richiesto un particolare atteggiamento soggettivo da parte di chi conduce l'esame: quello della diligenza; tale concetto è usuale per indicare il senso di intelligente responsabilità con cui si debbono adempiere gli obblighi inerenti un ufficio commesso; un atteggiamento affatto diverso, quindi, da quello di un puro esecutore materiale, e che richiama piuttosto il senso dell'onore nello svolgere il proprio dovere, nonché il rispetto e la preoccupazione per il bene delle persone a favore delle quali si svolge il proprio ufficio: non si dimentichi che l'analogia con la quale usualmente si suole illustrare la debita diligenza è quella che fa riferimento all'atteggiamento proprio del buon padre di famiglia.

### *La cura per un vero dialogo*

Il dialogo è un confronto fra interlocutori che, a partire dalla loro identità, confrontano appunto le loro idee e le rispettive posizioni. Si tratta di un processo interpersonale, dove i protagonisti devono cercare di esprimersi nel modo più intelligibile all'altro e pure cercare di comprendere il pensiero dell'altro: è un confronto di idee, di posizioni, di punti di vista. Non già per una curiosità fine a se stessa, ma per accedere insieme a un grado superiore di conoscenza della verità e di conseguente adesione ad essa, anche quando il dialogo sia dialettico o comporti l'abbandono o una revisione della propria posizione di partenza. Normalmente un dialogo procede sulla base di domande e di risposte. Per questo, è molto importante che nel corso del dialogo di verifica per l'ammissione alle nozze siano effettivamente poste delle domande e che esse siano chiare, ossia identificabili come tali e adattate alla capacità di comprensione dell'interlocutore, dal quale si sollecita una risposta. Se la domanda non è chiara e se l'interrogato non è messo in condizione di esprimersi su quanto corrisponde alle sue più profonde intenzioni, non si avrà un dialogo, bensì un monologo dell'esaminatore, che finirà per ritenere e annotare nel verbale dell'esame – in qualità di risposte – quanto è invece solo la proiezione di cosa egli immagina l'interrogato voglia o debba dire. Chi conduce l'esame dovrà quindi avere la pazienza di spiegare mano a mano all'interlocutore gli argomenti sui quali verte la verifica, nonché di dargli tempo per comprendere quanto gli viene chiesto e per formulare in modo effettivo una sua risposta personale. Dedicazione di tempo, disponibilità all'ascolto, sforzo di comprendere il pensiero dell'altro e di giungere a una conclusione dei punti affrontati che rispecchi la posizione effettiva del nubendo: sono condizioni perché il dialogo sia reale.

### *Mettere la persona in condizione di potersi esprimere liberamente e sinceramente*

Oltre al tempo, alla chiarezza nella posizione delle questioni da affrontare e all'ascolto, una condizione importante per la verifica delle dichiarazioni è che la persona sia invogliata ad esprimersi liberamente e con piena sincerità. Un atteggiamento sbagliato – ad esempio eccessivamente aggressivo o inquisitivo – potrebbe essere controproducente: spingendo a chiudersi ancor più in se stesso chi si accosta prevenuto a quel colloquio, oppure spaventando e costringendo in una posizione difensiva chi vi si accosta con un iniziale atteggiamento di apertura. Due condizioni sembrano opportune per mettere la persona a proprio agio. In primo luogo un atteggiamento di cordialità. Si badi bene, però, che la cordialità è tutt'altra cosa rispetto alla banalità o alla faciloneria. La cordialità è il lasciare intuire che quanto si sta facendo e la stessa persona dell'altro stanno appunto “a cuore”, ossia vengono considerati

come importanti, con rispetto e con serietà. La banalità, al contrario, è la superficialità, il non prendere sul serio le cose e le persone, il fare male e senza profondità il proprio dovere, pur sotto una patina di bonomia e di simpatia. In un certo senso, si potrebbe dire che la banalità è la parodia, la caricatura della cordialità. Cordialità è educazione, simpatia, rispetto, ma anche diligenza e senso dell'importanza di ciò che si sta facendo. Ridurre a "formalità", oppure presentare come necessità "burocratica" l'EF, pensando che ciò lo renda più accettabile all'interlocutore – o, peggio, che renda più accetto chi lo propone – è banalità, non è mettere a proprio agio la persona. In secondo luogo, condizione per mettere la persona in situazione di potersi esprimere liberamente è condurre il dialogo in modo separato, ossia individualmente con ciascuno dei due nubendi, come si sottolineerà più avanti. Il mettere la persona in condizione di potersi esprimere liberamente attraverso i due atteggiamenti detti – cordialità e l'essere ascoltata da sola – è un'attenzione importante per rendere più genuina, sincera, e quindi anche più efficace la verifica dell'autenticità del consenso.

### *Sottolineare esplicitamente la serietà dell'esame*

Segno di rispetto per la persona, ma anche attenzione funzionale al migliore svolgimento del colloquio pastorale di verifica dell'autenticità del consenso è aiutare l'interessato non solo a sentirsi a proprio agio e a potersi esprimere liberamente, ma anche a cogliere l'importanza dell'atto che si sta per compiere. Se il soggetto viene avvertito del rilievo personale e giuridico del colloquio di ammissione al matrimonio, è pure posto in condizione di parteciparvi con maggiori consapevolezza e serietà. Se il presupposto di partenza è la presunzione della buona fede, della lealtà e della responsabilità del nubendo, tutto ciò che può per così dire portare all'atto tali potenzialità, tali disposizioni, è pure presupposto dello svolgimento efficace del dialogo di discernimento. Tre adempimenti sono importanti per sottolineare la serietà dell'EF. In primo luogo, la formale verifica della identità dei nubendi. Oltre all'ovvia funzione pratica di assicurarsi dell'identità del dichiarante, tale verifica può aiutare il soggetto a rendersi conto che si tratta di un atto ufficiale, importante, nel quale la sua persona e la sua responsabilità sono coinvolte in modo formale e pubblico, tanto da dover accertare che proprio di lui e non di altri si tratti. In secondo luogo, può essere assai opportuna una breve spiegazione del contenuto e della funzione dell'esame. Se la persona è informata chiaramente di cosa si va a fare, si sente trattata con chiarezza e rispetto ed è facilitata a porsi in una posizione di collaborazione e di sintonia. Tale breve spiegazione aiuta il soggetto a superare un senso istintivo di difesa e a disporsi a dare un contributo più mirato all'interrogatorio, concentrandosi su ciò che è essenziale e non divagando su ciò che è, almeno in quella sede, inutile. In terzo luogo, sottolinea l'importanza dell'esame il fatto del giuramento iniziale, sul quale torneremo più avanti. Questi preliminari, vissuti con serietà, aiutano a vivere meglio la verifica dell'autenticità del consenso.

### *Condurre il colloquio con atteggiamento maieutico*

Tale indicazione, come si può facilmente intuire, vuole indicare la paziente opera di chi conduce il colloquio di verifica nell'aiutare la persona interrogata a esprimere sinceramente i propri punti di vista e le proprie decisioni in ordine al contraendo matrimonio. In una parola, a esprimere "veramente" e "autenticamente" quali sono i contenuti della sua volontà e del suo progetto matrimoniali. Non sempre ciò avviene subito e spontaneamente. Timidezza, senso di soggezione verso l'interrogante, paura di dire qualcosa di "sbagliato", limiti psicologici e/o culturali possono rendere meno immediata e precisa l'espressione, oppure indurre la persona a rifugiarsi in formule stereotipe e convenzionali. Chi interroga, dovrà quindi cercare di intuire la condizione psicologica e culturale di chi risponde, aiutando altresì ad andare al di là dei luoghi comuni, della superficie, per far emergere quello che è il vero sentire della persona. Occorre non dimenticare che la verifica dell'autenticità del consenso deve portare la persona a esprimere il proprio progetto nuziale e non solo delle opinioni generiche. Quindi, ogni quesito, capitolo o argomento dell'esame dei fidanzati dovrà condurre a chiarire e a

registrare sul verbale dell'esame una conclusione: in altre parole, dovrà far emergere la sua disposizione nei confronti del matrimonio.

### *Calibrare con oculatezza le reazioni di fronte ai passaggi critici*

Con l'espressione "passaggi" critici si intende l'emersione, nel corso del colloquio di verifica, di fenomeni come: dichiarazioni non molto chiare per esempio circa la caratteristica della indissolubilità, della procreazione o della fedeltà nel matrimonio; oppure pressioni o condizionamenti, cui il soggetto si senta sottoposto; oppure la manifestazione di un dubbio verso l'altra persona o la confessione di averle tenuto nascosto qualche cosa di importante in ordine al matrimonio e in vista di esso. Tali incertezze non necessariamente devono essere interpretate come motivi di nullità del matrimonio stesso, tuttavia potrebbero essere dei presupposti su cui un domani, dopo debiti approfondimenti e accertamenti, riconoscere una base effettiva per una causa di nullità. Pertanto, di fronte a simili eventualità l'esaminatore si deve muovere con grande cautela e prudenza. Occorrerà anzitutto capire a fondo la situazione nel dialogo con il diretto interessato. Per esempio, verificare se le concezioni non chiare o incerte circa la sostanza o le proprietà del matrimonio influiscano o meno sulla volontà consensuale e se non sia possibile giungere a una loro modifica; indagare da chi vengano eventuali pressioni e se esse siano determinanti nell'accedere al matrimonio; appurare se ai dubbi nei confronti dell'altra persona sia stata legata qualche riserva o condizione, e se tutti questi fatti ossia dubbi, eventuali riserve o condizioni non possano essere chiariti e rimossi; precisare cosa sia stato taciuto e perché e se non sia possibile un chiarimento in merito con l'altra parte. Circa l'esito degli approfondimenti svolti bisognerà poi curare che, nel fascicolo di preparazione al matrimonio, rimangano delle note in merito a come il caso critico è emerso, è stato affrontato e si è concluso. Tale accortezza è di utilità indubitabile, sia per l'immediato che per il futuro. Per l'immediato perché, laddove ad esempio la pratica matrimoniale debba essere ripresa dopo un periodo di sospensione e di riflessione, chi la dovrà condurre a termine abbia un quadro chiaro della situazione, ossia dei problemi pendenti che debbono essere sviscerati e risolti. Per il futuro, invece, nel senso che le note relative ai problemi insorti e al loro superamento potranno essere determinanti laddove la verifica dell'autenticità del consenso abbia fallito e sia stato effettivamente celebrato un matrimonio invalido. Le note allegate al fascicolo prematrimoniale possono essere infatti in alcuni casi determinanti per la soluzione della causa di accertamento della nullità, supplendo magari una prova aliunde debole. È appena da aggiungere che anche a proposito delle note appena dette sarà da garantire – al di là degli usi legittimi cui si è accennato – il segreto e l'adeguata custodia assieme agli altri documenti che costituiscono il fascicolo o posizione matrimoniale degli interessati.

### *Prestare attenzione ad alcune possibili spie (o indizi) di non verità o autenticità del consenso*

Al di là di specifici passaggi critici che possano emergere in un caso particolare, vi sono, in ogni situazione sociale e culturale, degli specifici punti deboli relativamente al modo di intendere e di vivere il matrimonio che debbono essere tenuti particolarmente presenti. Nel nostro contesto culturale, essi ruotano essenzialmente attorno alle finalità e alle caratteristiche del matrimonio; specialmente: l'apertura alla prole, il principio dell'indissolubilità, il dovere della fedeltà, la dimensione sacramentale. Quanto agli altri difetti o vizi di consenso si deve dire che quelli inerenti gli errori di fatto, la costrizione, la condizione appaiono per così dire totalmente legati alla vicenda del caso concreto e non invece alle condizioni generali di cultura o di costume. Vi sono poi gli elementi relativi alle capacità psicologiche delle persone; e anche qui occorrerà tener ben presente le abitudini o gli ambienti di vita frequentati. Su tali punti, anche al di là dell'emersione di specifici aspetti critici – ad esempio la dichiarazione di una volontà esclusoria o anche solo di una mentalità erronea in merito –, può essere utile insistere con qualche domanda particolare nell'ambito della verifica, previa al patto nuziale,

dell'autenticità del consenso e pure prestare attenzione a qualche dato di fatto che potrebbe rappresentare un segnale di una possibile non verità del consenso medesimo.

*Possibili esiti in vista dell'ammissione alle nozze: favorevole, sfavorevole, sospensivo*

Alla fine di un EF, dopo eventuali approfondimenti o chiarimenti, vi potrebbero essere tre esiti e quindi tre atteggiamenti del Parroco: - "Favorevole" circa la sussistenza delle capacità matrimoniali e di un consenso integro e autentico, superando eventuali incertezze (ad esempio, il soggetto può spiegare di essere sì favorevole all'esistenza di una legge civile istitutiva del divorzio per ragioni di libertà di coscienza, ma di intendere contrarre nel proprio caso un matrimonio indissolubile; oppure di sentire sì un'aspettativa dell'ambiente verso le sue nozze, ma di sposarsi comunque liberamente essendo in condizione di poter decidere, se volesse, il contrario; e così via); in tale caso, la soluzione pertinente è quella di procedere all'ammissione al matrimonio e al completamento della preparazione relativa. - "Sfavorevole" all'ammissione al matrimonio, ad esempio perché il soggetto è chiaramente affetto da una grave perturbazione psichica (malattia mentale, tossicodipendenza, alcolismo,...); oppure non è disponibile a modificare una sua volontà contraria all'istituto matrimoniale; oppure le pressioni o condizionamenti espressi si sono rivelati vere e proprie costrizioni; oppure un nubendo non accetta di manifestare all'altra parte un aspetto, finora celato, della propria personalità e di grave rilievo per il consorzio di vita coniugale. In tale caso, la soluzione pertinente è quella di negare l'ammissione al matrimonio e interrompere la prosecuzione della preparazione ad esso; di ciò andrà sicuramente informata l'altra parte, pur nel rispetto del segreto garantito sull'EF, dicendo semplicemente che la decisione pastorale di non ammissione alle nozze dipende da quanto dichiarato dall'altro nubendo in sede di interrogatorio (di fronte alla decisione del parroco i nubendi potrebbero fare ricorso al il Vescovo diocesano).- Permanenza di perplessità, nel senso che non si è ancora in condizione di assumere una decisione, ma è opportuno per il momento "sospenderla"; e ciò o poiché sussiste uno spazio di ripensamento che deve essere utilizzato, oppure perché c'è la necessità di acquisire delle informazioni che allo stato difettano e che alla decisione sono preliminarmente necessarie. In tal caso, la soluzione da praticare è quella della sospensione di ogni decisione in merito all'ammissione al matrimonio; tale sospensione può svilupparsi stabilendo ai fidanzati un periodo di ripensamento, dopo averli avvisati che, in sede di esame, è emerso qualcosa appunto meritevole di ripensamento e rimediazione e invitando chi dei due ha qualcosa da chiarire a confrontarsi sinceramente con l'altro; alla ripresa dei contatti in vista dell'ammissione al matrimonio, in colloqui sia separati sia congiunti, il parroco dovrà cercare di rendersi conto se il confronto fra i due interessati ci sia effettivamente stato e se il chiarimento eventualmente dichiarato sia sincero o non invece solo strumentale. Altro possibile sviluppo potrebbe essere quello di deferire il caso all'Ordinario, soprattutto laddove occorranza o un potere di indagine più sviluppato, oppure delle conoscenze non facilmente acquisibili a livello parrocchiale, oppure ancora dove si prospetti l'eventualità dell'applicazione del can. 1077, ossia del divieto, in quel caso particolare, di celebrazione delle nozze gravi de causa eaque perdurante.

### **3. Modalità concrete da attuare**

Considerata l'importanza dell'EF è naturale ribadire la serietà nel suo svolgimento.

Alcune conseguenze di ciò da tener dunque presenti sono le seguenti: l'importanza di svolgere un interrogatorio separato dei nubendi; il valore del giuramento reso dai nubendi all'inizio dell'EF; la verbalizzazione delle risposte date dai nubendi e la loro sottoscrizione da parte degli stessi come impegno di veridicità; l'obbligo del segreto d'ufficio sulle risposte fornite dai nubendi; il tempo più opportuno per svolgere l'EF.

#### *Interrogatorio separato*

Occorre ribadire la necessità dell'interrogatorio separato dei nubendi. Procedere diversamente significa travisare completamente il senso del colloquio e, soprattutto, far venir meno per i singoli nubendi la possibilità di esprimersi con libertà su questioni delicate: ad esempio circa il grado di spontaneità del proprio accesso al matrimonio, circa eventuali perplessità verso i suoi contenuti o verso l'altra parte, circa il timore che quest'ultima possa aver taciuto qualcosa di importante per giungere alle nozze. Sembra evidente come la presenza dell'altro possa condizionare in modo assai rilevante la libertà di espressione. Né appare meritevole di attenzione l'argomento, piuttosto ingenuo, che i fidanzati a quel punto non avrebbero nulla da nascondersi. Tale argomento, peraltro solo parzialmente vero, non può condurre a ignorare che nella realtà si verificano condizionamenti reciproci e ambientali; oppure che possono esservi fatti o anche solo dubbi e perplessità che si ha vergogna a rivelare persino di fronte al futuro coniuge: togliere la possibilità di confidarsi con una persona come il parroco che – tenuto al segreto – possa consigliare, chiarire ed eventualmente aiutare è un'omissione gravemente imprudente. Del resto, in ogni altra occasione (e anche, se vogliono, con la presenza del sacerdote), i fidanzati hanno tutto l'agio di confrontarsi liberamente sul loro passato, sulle loro idee e progetti, sui punti non chiari o di non accordo fra loro. Che ci sia però un momento istituzionalizzato in cui hanno la possibilità di farlo individualmente con il rappresentante ufficiale della comunità ecclesiale che li deve ammettere alle nozze, è assolutamente giustificato. Ciò ovviamente deve riguardare tutto ciò che è previsto nell'EF e non solo qualche parte o domanda.

### *Il giuramento*

All'inizio dell'esame i nubendi sono invitati ad effettuare il giuramento. Esso attesta la grande responsabilità del soggetto circa le proprie dichiarazioni e rappresenta una garanzia della loro veridicità: essendo infatti il giuramento l'invocazione di Dio quale testimone della sincerità di chi qualcosa afferma, la sua prestazione rafforza quella presunzione di credibilità che deve essere tributata alla persona che si esprime con la parola. Nel caso, si tratta di un giuramento di tipo assertorio, cioè che ha come oggetto la veridicità delle dichiarazioni che si renderanno, e non invece di tipo promissorio, cioè come per rafforzare la promessa di assolvere certi obblighi. Occorre tuttavia tener presente che, nel caso dell'EF, pur essendo rafforzata dal giuramento, la presunzione di corrispondenza fra ciò che viene dichiarato a voce e la realtà effettiva resta una presunzione semplice, che ammette la prova diretta del contrario. È evidente che tale eventuale prova andrà esperita nel contesto di un processo giudiziario, ove si mettesse in discussione la validità del patto nuziale sostenendo ad esempio che, in difformità rispetto a quanto dichiarato, il soggetto si sia sposato sotto costrizione, abbia simulato il matrimonio oppure esclusa qualche sua finalità o proprietà essenziale, abbia perpetrato un inganno nei confronti dell'altro circa la propria personalità per assicurarsene il consenso. Come è noto, le dichiarazioni giurate delle parti possono avere un importante peso probatorio, addirittura pieno, laddove facessero difetto altri tipi di prova e a condizione che indizi, circostanze, referenze di credibilità avallino in modo completo dette dichiarazioni. Tale giuramento quindi non deve ridursi a un atto meramente formale o burocratico, ma deve essere avvertito in tutta la sua carica esistenziale, religiosa e giuridica. Se un nubendo rifiuta di giurare richiamando il riferimento a Dio, si deve chiedere che almeno giuri sul proprio onore; in ogni caso deve essere richiamato alla persona il dovere di dire la verità. Qualora siano stati sollevati problemi in merito all'atto del giuramento, l'EF si svolga lo stesso, ma facendo annotazione sul verbale del colloquio dell'atteggiamento tenuto dal nubendo.

### *Il segreto d'ufficio*

I contenuti dell'EF e il verbale in cui essi sono oggettivati sono, come ricordato, sottoposti al segreto d'ufficio. Tale segreto obbliga colui che ha svolto l'esame e anche colui che è responsabile della conservazione del verbale dell'esame medesimo, ossia il responsabile dell'archivio, parrocchiale o diocesano, in cui esso è custodito. Tale obbligo urge nei confronti dei terzi, sia persone fisiche sia

istituzioni, che non siano autorizzate a venire a conoscenza di quei contenuti e in possesso di quel verbale. Sembra ragionevole pure sostenere che, per sé, il segreto d'ufficio copra le dichiarazioni rilasciate da ciascuno dei nubendi in sede di esame dei fidanzati anche in rapporto all'altra parte: ossia, che quanto detto dal fidanzato debba restare segreto per la fidanzata e viceversa. Pertanto, anche ciascuno dei due nubendi non ha titolo a conoscere quali siano state le dichiarazioni rese dall'altro in sede di esame e neppure a ottenere copia del verbale dalla quale risultino le risposte rese dall'altra parte nel corso del suo interrogatorio. Sul tema del segreto d'ufficio, è opportuno svolgere due altre considerazioni. In primo luogo, hanno titolo a conoscere i contenuti dell'esame solo i soggetti ecclesiastici che ne siano autorizzati: certamente l'Ordinario del luogo, relativamente all'esercizio di quella funzione di vigilanza sull'attività pastorale che gli è propria; altrettanto certamente il tribunale ecclesiastico, laddove investito di una questione, per esempio matrimoniale, che renda necessaria l'acquisizione di quei documenti e informazioni. Il soggetto pubblico tenuto al segreto d'ufficio (colui che ha eseguito l'esame o che anche solo ne conserva il verbale) non ha bisogno di alcuna autorizzazione o liberazione dal segreto da parte dei diretti interessati per esibire ai soggetti ecclesiastici menzionati l'EF o per riferire di quanto detto e avvenuto in quel colloquio. Del resto, si tratta appunto di un segreto d'ufficio, imposto cioè dalla legge canonica e non già richiesto dagli interessati e, nemmeno, assimilabile a quel segreto che si connette con la prestazione di una attività libero-professionale. Per quanto riguarda un'eventuale richiesta proveniente da organismi non autorizzati o civili, ci si riferisca sempre all'Ordinario del luogo. La seconda considerazione concerne la possibilità, per chi conduce l'esame, di verificare con uno dei nubendi quanto detto dall'altro. Si ponga per meglio intendere il seguente caso. La fidanzata confida al parroco: "Il mio fidanzato dice che da me non vuole figli". Cosa può fare il parroco? Può contestare questa dichiarazione al fidanzato, chiedendogli se corrisponde a verità quanto detto dalla fidanzata e quale sia la ragione della sua eventuale volontà contraria alla prole? Nel dubbio che ciò sia possibile, può apparire prudentiale seguire questa prassi: il parroco dovrebbe convocare il fidanzato informandolo che, nel colloquio con la fidanzata, è emersa una circostanza seria che non consente di procedere verso il matrimonio; dovrebbe dare inoltre un termine perché i due possano chiarirsi e invitarli a tornare alla scadenza del termine portando le conclusioni del suggerito chiarimento. In questa sede, laddove il problema (da riprendersi in colloqui sia individuali sia comuni del parroco con i nubendi) non appaia risolto, il parroco dovrebbe deferire la questione all'Ordinario, che potrebbe spingere a un livello ulteriore l'analisi del caso, operando le dovute verifiche e contestazioni delle rispettive dichiarazioni. In ogni modo, anche laddove la difficoltà appaia risolta e si proseguano i preparativi per le nozze, è bene che il parroco allegghi alla pratica prematrimoniale un'accurata relazione di quanto avvenuto, ad futuram rei memoriam.

### *Verbalizzazione, sottoscrizione e datazione dell'interrogatorio*

Se l'EF consiste in un dialogo, particolarmente solenne e impegnativo, esso comporta la presenza di due protagonisti e, normalmente, la posizione di domande e l'offerta di risposte. Per rispondere su questioni così delicate e personalmente coinvolgenti, quali quelle sollevate da molti degli interrogativi del formulario, occorre del tempo, né la risposta può essere data immediatamente e in modo univoco, come in un quiz nozionistico. L'interrogato avrà quindi bisogno di tempo, affinché il nubendo riesca ad esprimere la sua risposta in modo fedele al suo pensiero; il Parroco potrà aiutarlo, senza tuttavia sostituire il pensiero del nubendo con una sua libera interpretazione. La successiva verbalizzazione scritta dell'interrogatorio dovrebbe essere moderatamente estesa e riflettere il più possibile le stesse parole del dichiarante. In questo senso, non si dovrebbe ridurre ad una serie di "sì" o "no"; essi sono senza dubbio sufficienti da un punto di vista formale (cioè ai fini dell'ammissione al matrimonio), ma non offrono certo alcuna possibilità di penetrazione e di ricostruzione degli intendimenti del soggetto. Lo spazio, anche nei moduli rinnovati, resta piuttosto scarso; va sottolineato, però, che non è tanto l'ampiezza delle risposte ciò che conta, quanto il loro coincidere con quanto

effettivamente e essenzialmente dichiarato dall'interessato. Occorre d'altra parte ricordare che, in caso di necessità, vi è sempre la possibilità di aggiungere all'esame dei fidanzati e comunque al fascicolo matrimoniale delle note, laddove nello svolgimento della pratica emergano difficoltà peculiari, soprattutto se inerenti circostanze che potrebbero porre in dubbio non solo il positivo sviluppo dell'unione coniugale ma persino la stessa validità del matrimonio. Ad esempio: timori prima dichiarati e poi ritrattati; intenzioni eterodosse esternate e poi corrette di fronte alla manifestata impossibilità di procedere da parte del parroco; circostanze che, ancorché apparentemente chiarite, possono lasciare qualche perplessità, quali relazioni sentimentali parallele al fidanzamento; difficoltà intervenute nello stesso per uso di sostanze, gioco d'azzardo o altre abitudini voluttuarie potenzialmente molto pericolose per la vita familiare. Il verbale dell'esame dei fidanzati si chiude con la sottoscrizione da parte dei nubendi e del parroco, nonché con l'indicazione della data in cui esso venne redatto e con l'apposizione del timbro parrocchiale. Trattandosi di un atto ufficiale è importante curare anche questi aspetti di carattere apparentemente solo formale. Essi hanno in realtà un rilievo anche sostanziale: da parte degli sposi, la sottoscrizione conferma la solennità delle dichiarazioni rese e degli impegni assunti, ma soprattutto attesta della possibilità di attribuzione a loro delle dichiarazioni nell'atto verbalizzate; da parte del parroco, firma e timbro garantiscono dell'autenticità e della pubblicità del documento (cf can. 1540 § 1); la data, infine, non solo costituisce il termine sulla base del quale computare il periodo di validità del documento, ma può anche rappresentare un elemento da tenere in conto in un eventuale successivo processo canonico di nullità.

### *Quando effettuare l'esame*

Un'ultima questione che si intende riprendere è quella connessa al tempo più opportuno per la collocazione dell'EF all'interno del cammino di preparazione al matrimonio. A questo proposito, non si può non richiamare un'osservazione che a volte si sente e cioè che la collocazione temporale proposta è piuttosto avanzata nell'arco di detto cammino, essendo l'esame da svolgersi al termine del corso di preparazione dei fidanzati e terminata la raccolta dei documenti. Stante ciò e stante anche l'indicazione normativa circa la validità di sei mesi della raccolta documentale e del verbale dell'esame, ci si potrebbe interrogare se non sia opportuno – pur rimanendo all'interno dei termini normativamente previsti – anticipare il più possibile l'effettuazione dell'esame. Ciò per la semplice ragione che, avvicinandosi troppo alla data di celebrazione delle nozze, quando tutti i preparativi sono ormai perfezionati, l'influsso dell'aspettativa familiare e l'oggettivo peso sociale ed economico dei preparativi medesimi potrebbero trasformarsi in una circostanza fortemente condizionante la libertà di espressione dei nubendi in sede di esame. Si tratta, come è facile comprendere, di un rischio non del tutto eliminabile; infatti, il non collocare l'esame in epoca ravvicinata alla celebrazione delle nozze potrebbe in qualche misura ridurre il valore e la finalità, quella appunto di appurare che in prossimità del matrimonio tutto risulti secondo le condizioni richieste. Tuttavia, nell'ottica di ovviare il più possibile ai pericoli ricordati, si potrebbe pensare di valorizzare meglio la cosiddetta "domanda di matrimonio" da indirizzarsi al parroco all'inizio del cammino di preparazione prossimo e immediato alle nozze. Soprattutto se tale domanda non fosse ridotta alla compilazione di un modulo anonimo e fortemente condizionante le risposte, ma fosse liberamente stesa dagli interessati – a seguito di un confronto tra loro e dopo i primi contatti con il parroco – essa potrebbe senz'altro servire a far subito emergere eventuali punti critici circa le condizioni o le intenzioni dei nubendi, sui quali utilmente lavorare nel prosieguo della preparazione alle nozze. Altro momento utile per effettuare una seria e serena verifica potrebbe essere quello della conclusione del corso per fidanzati; allorché la consegna dell'attestato di frequentazione alle singole coppie di fidanzati diventi l'occasione per effettuare un colloquio attorno allo svolgimento e ai contenuti del corso.



## **B) - ANALISI DELLE DOMANDE DELL'ESAME DEI FIDANZATI**

### **PRIMA SEZIONE: “stato libero”**

**Dopo il compimento dei sedici anni ha dimorato per più di un anno in un'altra diocesi? Dove?**

**Ha mai contratto matrimonio, anche solo civile? Quando e con chi? Come è cessato questo vincolo? Ha avuto figli?**

Queste domande hanno lo scopo di accertare lo stato libero dei nubendi, ossia l'assenza di un vincolo matrimoniale che impedisca, ai sensi del can. 1085 § 1, il sorgere di quello che si sta preparando. Come richiama la nota 6 presente nel formulario: “Le domande riguardanti lo stato libero non si devono mai tralasciare. Le risposte date valgono come giuramento suppletorio, quando non sia possibile avere la prova testimoniale di stato libero. Si ricordi, comunque, che, quando il/la fidanzato/a dopo i 16 anni di età ha dimorato per più di un anno in una diocesi diversa da quella in cui ha il domicilio, il parroco, che fa l'istruttoria matrimoniale, deve accertare lo stato libero mediante l'esame di due testimoni idonei” (art. 9 DGMC). Vale la pena, a proposito dell'accertamento dello stato libero, effettuare una puntualizzazione derivante dalla constatazione che alcuni presbiteri non hanno forse (più) le idee del tutto chiare proprio in merito al concetto di stato libero. Capita infatti che ci si trovi davanti a istruttorie matrimoniali portate a compimento fino in pratica alla vigilia del matrimonio sulla base di presupposizioni erranee circa lo stato libero delle parti: ad esempio ritenendo che il matrimonio (civile o anche celebrato nella forma religiosa loro propria) di due non battezzati oppure il matrimonio civile di un battezzato acattolico occidentale vengano effettivamente sciolti mediante il divorzio civile o che addirittura non siano validi in quanto non celebrati “nella Chiesa (cattolica)”. Evidentemente (forse anche per la confusione che in materia oggi sussiste) tali presbiteri dimenticano la dottrina cattolica sul matrimonio come istituto naturale e sulla indissolubilità che per sé caratterizza ogni matrimonio valido, comunque celebrato. Se per un cattolico latino la celebrazione solo civile di un matrimonio non dà vita a un vincolo valido, per i battezzati acattolici e per i non battezzati la celebrazione di un matrimonio secondo la forma cui essi sono tenuti (civile o religiosa che sia) produce un vincolo valido e per sé indissolubile, che non viene eliminato da un successivo divorzio civile o da qualsiasi provvedimento analogo. I pastori non dovranno dimenticare ciò, per non causare con comportamenti superficiali gravi incomodi alle persone e invece per suggerire loro i comportamenti pastoralmente più pertinenti, quali ad esempio la procedura di scioglimento di un matrimonio non sacramentale *in favorem fidei*.

### **SECONDA SEZIONE : “consenso matrimoniale”**

Fondamentale e molto ampia è la seconda sezione del formulario riguardante l'argomento del consenso matrimoniale. Si tratta della sezione di maggiore importanza, dove l'indagine è certo più difficile, poiché entra a confronto con la libertà e con le intenzioni delle persone, e anche più complessa, in quanto valutare appunto il grado di libertà e le intenzioni degli individui è un'impresa assai delicata. Questa sezione abbraccia otto domande, dalla 3 alla 10: occorre analizzarle con attenzione per evidenziare le esigenze che si propongono di conseguire e per affrontare i problemi peculiari che esse sottendono.

**Perché sceglie di sposarsi in chiesa? Crede nel matrimonio come sacramento?**

**Ha qualche difficoltà nell'accettare l'insegnamento della Chiesa sul matrimonio? Quale?**

A tale quesito, riguardante la consapevolezza religiosa debbono essere fatte più di una annotazione. A una prima impressione l'articolata domanda potrebbe sembrare equivoca, scivolando dalla questione dell'accettazione della dimensione sacramentale del matrimonio a quella dell'accettazione dei suoi contenuti essenziali, in merito ai quali vi sono pure quesiti specifici più oltre.

Si deve tuttavia ritenere che detta equivocità non sia così evidente: infatti, secondo la dottrina comune, per un battezzato l'intenzione necessaria e sufficiente (seppure naturalmente sia auspicabile qualcosa di più rispetto a questo minimo) per celebrare un valido matrimonio consiste nel possedere l'intenzione generale di fare ciò che la Chiesa intende per matrimonio, intenzione che comunemente si ritiene coincidere con l'accettazione (o, al minimo, con la non positiva esclusione) di quella che si suole definire la struttura "naturale" del matrimonio medesimo. Per questo, nel battezzato che possiede quella intenzione è presente pure una intenzione sacramentale implicita, una intenzione che la Chiesa riconosce – alle condizioni appena dette – anche in coloro che non ne hanno una esplicita; laddove invece la stessa struttura "naturale" del matrimonio venisse posta in discussione, non si potrebbe riconoscere nemmeno quella intenzione sacramentale implicita. La seconda annotazione concerne il fatto che la presente questione avrà un significato soprattutto per dei battezzati, e per quei battezzati le cui confessioni considerano il matrimonio un sacramento. Per i non battezzati il discorso appare invece piuttosto fuori luogo, in quanto il loro matrimonio con la parte cattolica non è ritenuto sacramentale: non ha alcun senso quindi accettare o escludere ciò che non sussiste. Per i battezzati di quelle confessioni acattoliche che non riconoscono la sacramentalità del matrimonio, il discorso potrebbe avere pure poco rilievo, almeno da un punto di vista soggettivo: infatti, per quanto il loro matrimonio con un cattolico sia oggettivamente un sacramento, per essi soggettivamente tale dimensione è priva di rilievo in quanto per la loro confessione (della quale si deve supporre condividano i contenuti) appunto il matrimonio non è sacramento. Non è però da escludersi la possibilità che essi prestino attenzione alla dimensione sacramentale e religiosa del matrimonio: in questi termini la loro posizione può essere assimilata a quella dei battezzati che appartengono a confessioni che riconoscono la sacramentalità del matrimonio, ma che hanno soggettivamente abbandonato la fede: cosa che è oggetto della terza annotazione. Essa consiste appunto nel problema del grado di fede necessario per un battezzato nel contrarre matrimonio, problema che si pone quando nell'esame dei fidanzati i pastori si trovano di fronte a battezzati senza formazione religiosa, senza pratica, dichiaratamente senza fede o (per la questione che qui ci interessa) appartenenti a confessioni che ritengono il matrimonio una questione puramente civile, secolare. La questione dottrinale è molto complessa, né è questa la sede per ripercorrerla. In ogni modo: se il principio di identità fra patto e sacramento per i battezzati va ritenuto sicuro in termini generali, certo possono essere pensati singoli casi in cui esso non si avveri, per una indisponibilità volontaria del soggetto. Già si sono richiamati più sopra i criteri minimi al di sotto dei quali non sussiste una sufficiente disponibilità religiosa di un battezzato al matrimonio: la negazione della struttura naturale del matrimonio o il rifiuto esplicito della sua dimensione religiosa e sacramentale. Se però tale minimo sussiste, si è in presenza di una intenzione sufficiente (ancorché certo non ottimale) e si può dire che i nubendi per la loro retta intenzione, hanno accolto il progetto di Dio sul matrimonio e, quindi, almeno implicitamente, acconsentono a ciò che la Chiesa intende fare quando celebra il matrimonio, mostrando una appunto implicita disponibilità al progetto del Creatore. Anche in sede di esame dei fidanzati, la verifica del grado di intenzionalità religiosa (di "fede", se così vogliamo chiamarla) dovrà essere quindi concentrata su detti termini oggettivi e oggettivabili: si potrebbe dire che deve essere verificata la "fides quae" in materia matrimoniale. Al pastore incombe l'obbligo di adoperarsi per far crescere la fede debole, seppure sufficiente ai fini della celebrazione delle nozze; non spetta invece il diritto di richiedere un grado di fede (qui invece nel senso della "fides qua", del grado di fede soggettivo) corrispondente alle sue personali visioni e applicando un criterio difforme rispetto all'insegnamento ufficiale della Chiesa. Resta fermo che se il parroco si trovasse di fronte a delle difficoltà insuperabili nel portare a compimento detta verifica, per quanto nei limiti che a lui competono secondo la dottrina della Chiesa, potrà far ricorso all'Ordinario, che potrà integrarla secondo i mezzi più penetranti in suo possesso. Ad esempio: far incontrare la persona interessata con un soggetto particolarmente esperto in materie teologiche o filosofiche, per comprenderne meglio l'effettiva posizione; sospendere, in caso di grave dubbio e fin tanto che esso non sia rimosso, la celebrazione delle nozze. Per evitare fraintendimenti, si intende ribadire: la verifica dei minimi

sufficienti per l'ammissione alla celebrazione del matrimonio canonico, anche sotto il profilo della fede soggettiva, non esaurisce il compito pastorale del parroco né lo esime dal dovere di aiutare la persona a sviluppare una esplicita adesione di fede alla realtà, anche matrimoniale, e a ricercare la piena fruttuosità del sacramento. Tuttavia le due questioni non coincidono e, forse, una loro non accurata distinzione porta a pericolose confusioni, con guadagni pastorali molto meno consistenti di quanto si potrebbe istintivamente pensare.

**Il matrimonio comporta una decisione pienamente libera. Si sposa per sua scelta, liberamente e per amore, oppure è costretto da qualche necessità? Si sente spinto al matrimonio dai suoi familiari o da quelli del fidanzato (della fidanzata)?**

Lo scopo di questa domanda, circa la libertà, è evidentemente quello di tutelare la libertà esterna della scelta nuziale, solennemente affermata in termini generali al can. 219 e concretamente tutelata dal disposto dei cann. 125 § 1 e 1103. Seppure nelle decisioni umane una libertà "piena" sia per sé irraggiungibile – dal momento che l'uomo è un essere storico e, in quanto tale, soggetto a una serie di condizionamenti che derivano dalla cultura, dai rapporti familiari e sociali, dalla stessa altra persona che si propone come coniuge – l'ordinamento canonico intende tutelare una libertà sostanziale della decisione nuziale rispetto all'azione di terzi: sia che essa integri una violenza fisica, che addirittura priva della caratteristica della *humanitas* la prestazione del consenso del soggetto passivo; sia che influenzi in qualche modo la detta prestazione, integrando una cosiddetta violenza morale, nel senso che il soggetto passivo è indotto in una situazione di pressione e di timore tale da indurlo a decidersi per ciò che altrimenti non avrebbe voluto. Ed è proprio questa forza determinante in rapporto al soggetto specifico che costituisce quella gravitas che rende rilevante il timore incusso. Appare piuttosto evidente che la valutazione del rilievo sulla libertà di un contraente dell'azione di un'altra persona è assai delicata e difficile, dovendo prendere in considerazione delle variabili soggettive assai sottili e impalpabili. Per questo, l'esaminatore dovrà cercare con molta pazienza di approfondire la questione laddove delle pressioni vengano dichiarate o anche solo laddove vi siano delle circostanze ambientali che le possano fare sospettare, quali ad esempio una inopinata gravidanza. È chiaro che non basta la gravidanza in sé e che nemmeno lo sposarsi poco volentieri a seguito di essa costituisce un vizio del consenso (la persona può infatti decidersi liberamente anche in contrasto coi propri desideri, programmi e progetti); né sono sufficienti dei richiami a "fare il proprio dovere" o cose del genere per viziare la libertà di scelta. Tuttavia, ci si trova certo in una situazione dove un'azione costrittiva può facilmente esercitarsi e dove il potere di indirizzo che i genitori hanno sui figli può eccedere la giusta misura. Quindi, in casi del genere, l'esaminatore dovrà con grande cautela e pazienza cercare di far luce sui sentimenti e sul grado di autonomia di decisione del contraente. Tenendo conto di quanto detto sul segreto che copre i contenuti del colloquio di esame, nonché sui poteri limitati di indagine del parroco in tale sede, le conclusioni potrebbero essere quattro: l'ammissione al matrimonio, qualora egli ravvisi sufficienti condizioni di libertà; l'invito alle parti a chiarirsi fra loro, differendo dopo il chiarimento la decisione circa l'ammissione alle nozze; la non ammissione alle nozze, qualora il parroco si sia convinto della sostanziale non libertà di uno dei contraenti; il deferimento della questione all'Ordinario, qualora appaiano da praticarsi mezzi d'indagine più penetranti, quali la contestazione all'altra parte di quanto dichiarato da uno dei nubendi, oppure l'interrogatorio dei genitori o di altra persona che venga indicata come minacciante. Sono quattro alternative, peraltro, non specifiche per la questione della costrizione: esse costituiscono le linee di condotta e gli esiti possibili della indagine prematrimoniale del parroco per ciascuno dei punti sottoposti all'indagine medesima. D'ora in avanti, perciò, esse non saranno ogni volta integralmente ripetute.

**Il matrimonio è una comunione di vita tra un uomo e una donna. Vuole il matrimonio come unico e si impegna alla fedeltà coniugale?**

Come è noto e come anche dottrina e giurisprudenza attuali hanno definitivamente chiarito, unità e fedeltà sono due realtà differenti. L'unità è una delle proprietà essenziali del matrimonio ai sensi del can. 1056 e afferma il principio della monogamia. Per la dottrina cattolica è inammissibile la poligamia simultanea: ossia non può esistere nella medesima unità di tempo più di un legame coniugale. Il vincolo sussistente derivante da un matrimonio valido costituisce altresì un impedimento al valido sorgere di un nuovo matrimonio, come dichiara il can. 1085 § 1. Viene invece ritenuta lecita la poligamia successiva, ossia la possibilità di contrarre nuove nozze dopo la morte del coniuge, oppure dopo lo scioglimento – nelle forme canonicamente ammesse – del precedente matrimonio. Interrogare in merito all'accettazione del principio monogamico (nel senso più stretto, di rifiuto della poligamia simultanea) potrebbe sembrare superfluo, dal momento che esso si è ormai affermato nelle società occidentali. Tuttavia non è così; infatti i grossi fenomeni di immigrazione di popolazioni dalla cultura e dalla religione molto differenti ripropongono con forza questo problema: quindi, soprattutto in certi tipi di matrimonio interreligioso (quello cosiddetto di disparità di culto, cui osta l'impedimento di cui al can. 1086 §1), non sarà inutile approfondire adeguatamente un tale argomento, come del resto espressamente richiesto dalla disciplina comune. Il concetto invece di fedeltà coniugale rappresenta una conseguenza della donazione esclusiva della propria persona al coniuge in prospettiva coniugale e consiste nel dovere – non solo morale, ma anche giuridico – di astenersi da relazioni sessuali con persone diverse dal coniuge. L'intenzione di contrarre matrimonio senza obbligarsi però ad essere fedele, anzi presumendo di mantenere una sorta di diritto a intrattenere relazioni sessuali con altre persone, costituisce un difetto volontario del consenso che produce la nullità del patto nuziale. Soprattutto laddove consti che nel fidanzamento ci siano stati problemi di fedeltà o addirittura uno dei due abbia coltivato una relazione contemporanea a quella con il fidanzato o la fidanzata, occorrerà che il parroco che conduce l'esame dei nubendi affronti con la dovuta oculosità e chiarezza la questione. Il chiarimento sarà necessario soprattutto nel caso che dette infedeltà o relazioni abbiano coinvolto l'aspetto specificamente sessuale; certamente opportuno potrebbe essere però anche nel caso di relazioni sentimentali/amorose pur non scese sul piano delle intimità fisiche: si tratta infatti di situazioni piuttosto ambigue che possono celare ugualmente intenzioni contrarie alla validità del patto nuziale e comunque riflettersi sfavorevolmente sull'andamento della vita coniugale. I possibili esiti dell'indagine sono i quattro già noti e segnalati.

**È volere di Dio che il vincolo matrimoniale duri fino alla morte di uno dei coniugi. Vuole il matrimonio come indissolubile e quindi, esclude di scioglierlo mediante il divorzio?**

Come già ricordato, l'indissolubilità è una caratteristica che appartiene a ogni matrimonio valido, da chiunque e in qualsiasi forma lecito celebrato. La qualifica di cristiani dei contraenti e la conseguente sacramentalità del loro patto nuziale non costituiscono, ma solo rafforzano tale nota del matrimonio: essa solo assume nel matrimonio sacramento una peculiaris firmitas (cf can. 1056). È noto ancora che la caratteristica dell'indissolubilità, per quanto concerne i contraenti (la cosiddetta indissolubilità "intrinseca"), è assoluta: in altre parole, se essi e solo essi possono costituire con il loro consenso il matrimonio, nel farlo essi però perdono ogni potere di disposizione sul vincolo, che non possono più revocare o ritenere cessato (ciò, ovviamente, nel senso di una volontà soggettiva che sia anche oggettivamente efficace). Contrarre le nozze ricusando questa nota caratteristica del matrimonio integra un difetto del consenso e comporta la nullità del matrimonio. L'esclusione dell'indissolubilità può avvenire in modo esplicito, ossia rifiutando direttamente di contrarre un vincolo indissolubile; oppure in modo implicito, ossia rifiutandolo indirettamente, per esempio tramite la riserva di divorziare in caso di cattivo esito (e naturalmente presumendo che il divorzio comporti uno scioglimento totale del vincolo e non solo la cessazione dei suoi effetti civili). Di ciò si preoccupa la domanda che si sta commentando, che, come si può notare, prende in considerazione non solo il rifiuto diretto della indissolubilità, ma anche la riserva di divorzio, che è la sua forma di rifiuto indiretto più comune, non solo in senso statistico, ma per così dire anche logico e psicologico: infatti quasi nessuno si sposa per

divorziare; un certo numero di individui, invece, si sposa già programmando di poter divorziare qualora il loro matrimonio non li soddisfi più oppure trovino alternative ritenute migliori. In questa linea si può proporre una difficoltà particolare in sede di esame dei fidanzati: non già e non tanto la dichiarazione di una specifica riserva divorzista, perché nel caso sarebbe evidente l'impossibilità di ammettere alle nozze; quanto la esternazione di una mentalità divorzista, ossia di condivisione di quelle idee oggi molto diffuse, che diffidano della possibilità di assumere impegni perpetui e che affrontano l'esistenza con una mentalità molto pragmatica e con gli obiettivi della "realizzazione" e del "benessere" soggettivi quali supremi valori di riferimento. La situazione può presentarsi assai complessa: da un lato, c'è da pensare che la persona agisca in genere secondo le proprie convinzioni di fondo; dall'altro, perché si produca la nullità del matrimonio, occorre non solo una generica concezione erronea ma uno specifico atto della volontà, riferito al matrimonio che in concreto si intende contrarre. L'insegnamento della Chiesa e la giurisprudenza rotale hanno raggiunto in merito una posizione che appare equilibrata e che può costituire una utile linea guida anche per chi deve condurre l'esame dei fidanzati: la mentalità divorzistica (che tecnicamente viene denominata errore di diritto, in quanto è una concezione falsa dell'istituto matrimoniale, seppure limitatamente a una sua caratteristica) non è da sola ordinariamente sufficiente a causare una esclusione della indissolubilità: perché ciò si verifichi occorre un atto positivo (cioè effettivo) della volontà. Tuttavia, ci possono essere errori così radicati nel soggetto, ossia così tenacemente coltivati nel proprio patrimonio ideale, da poter determinare la stessa volontà, operando quale principio immediato della sua operazione: è un'ipotesi contemplata dalla stessa legge canonica al can. 1099, anche se non c'è in dottrina una spiegazione univoca del concetto di determinatio della volontà. Di fronte a uno dei nubendi che manifesti una mentalità divorzistica, chi conduce l'esame dei fidanzati dovrà cercare di comprendere se tale mentalità sia condivisa soltanto in genere, ad esempio per motivi di tolleranza, oppure se sia coltivata anche in specie, ossia concretamente riferita (anche solo eventualmente) al proprio matrimonio. Nel primo caso dovrà ammettere alle nozze; nel secondo non lo potrà fare. Nel cercare di comprendere a pieno le intenzioni dell'interessato, l'esaminatore dovrà sforzarsi di cogliere quale sia il suo progetto di vita: ad esempio se quello di un'unione stabile oppure solo temporanea. Così dovrà distinguere fra la previsione e la paura di una infausta conclusione del matrimonio che ci si accinge a contrarre e la volontà invece premeditata di scioglierlo in quel caso. Inoltre, anche se senza artifici e senza fermarsi alla superficie delle parole, occorrerà sforzarsi di distinguere fra una volontà di eventuale mera separazione (cioè di interruzione della vita comune, ma riconoscendo la permanenza del vincolo) e la pretesa, invece, di poter sciogliere il vincolo coniugale medesimo, in vista generalmente di costituire un altro legame. Nell'ipotesi infine di cosiddetto errore radicato a favore della solubilità del matrimonio, il parroco per sé non dovrebbe procedere ad assistere alle nozze, dal momento che per definizione l'errore radicato è principio determinante dell'operazione volontaria: tuttavia, dati i margini di incertezza che possono sussistere in una simile valutazione, può essere opportuno un ricorso all'Ordinario del luogo.

**Il matrimonio è di sua natura ordinato al bene dei coniugi, alla procreazione ed educazione della prole. Accetta il compito della paternità (maternità), senza escludere il bene della procreazione? Intende dare ai figli un'educazione cattolica?**

La prima cosa da osservare, in merito a questo quesito, è che la prospettiva del bene dei coniugi non viene in realtà fatta oggetto di alcuna domanda. Viene enunciata nella premessa di principio, ma in merito non viene rivolto all'esaminando alcun interrogativo. Forse ciò può dipendere da una certa difficoltà a determinare in modo davvero preciso gli obblighi derivanti dall'ordinazione del matrimonio ad bonum coniugum; o forse anche dalla considerazione che tale ordinazione del matrimonio viene in rilievo piuttosto sotto il profilo della capacità psichica ad assolverne/assumerne gli obblighi (nel senso previsto dal can. 1095, 3°) che sotto quello dell'esclusione. Tenendo però conto sia del principio secondo cui quod abundat non vitiat sia della considerazione che gli obblighi derivanti dall'ordinazione del matrimonio al bene dei coniugi possono essere incentrati attorno ai nuclei del mutuo aiuto e rispetto

nonché del completamento affettivo e sessuale secondo natura e morale, il parroco potrebbe anche aggiungere alle domande previste una serie di quesiti del genere: “Si impegna a riconoscere e rispettare l’altro come suo coniuge? Si impegna ad aiutarlo, materialmente e spiritualmente, nelle varie circostanze della vita? Si impegna a vivere con lui l’affetto e la sessualità in modo rispettoso della persona umana e della sua dignità?”. Il resto del quesito è invece piuttosto esaustivo: esso si concentra sull’altra finalità istituzionale del matrimonio e sonda in primo luogo la disponibilità alla procreazione. Anche in questa linea possono tuttavia manifestarsi delle difficoltà. Pure qui tralasciando l’ipotesi della esplicita manifestazione della volontà di non avere figli, che senza dubbio impedisce la celebrazione delle nozze e la prosecuzione della istruttoria matrimoniale, può capitare di trovarsi in imbarazzo nel distinguere un dichiarato rimando da una vera esclusione della prole, soprattutto laddove questo rimando venga formulato in maniera condizionata, cosa che può nascondere una vera e propria preclusione alla disponibilità procreativa. Chi infatti è disposto ad avere prole (e quindi a riconoscere il diritto del coniuge agli atti per sé idonei alla procreazione) solo a determinate condizioni, che egli stesso si riserva di verificare, è anche potenzialmente disposto a perpetuare in infinito il rifiuto iniziale, laddove la condizione desiderata non si verifichi. In casi come quello ipotizzato, è opportuno sollecitare il già detto chiarimento fra i nubendi, riservandosi la decisione circa l’ammissione alle nozze successivamente ad esso; oppure ricorrere all’Ordinario, soprattutto laddove non sia agevole comprendere a fondo l’esatta intenzione dei contraenti. Analogamente si dovrebbe procedere al ricorso nel caso di quei nubendi che dichiarassero sì di essere intenzionati ad avere prole, ma solo adottiva, oppure tramite mezzi artificiali, ad esempio perché consapevoli della propria sterilità o di situazioni tipo la sieropositività da virus HIV. Anche solo la necessità di conoscenze tecniche aggiornate in merito alle procedure accennate consiglia il detto ricorso. Per concludere sul punto, meno difficoltà (almeno sotto il profilo della verifica delle intenzioni rilevanti per la validità del matrimonio) dovrebbe derivare dalla prospettiva dell’educazione cattolica della prole. Seppure essa sia un dovere grave per i genitori cattolici, è discusso che dalla sua esclusione derivi la nullità del matrimonio. Del resto, che un tale impegno non sia essenziale per un matrimonio, discende anche dalla disciplina dei matrimoni misti, dove alla parte acattolica (battezzata o meno che sia) si chiede solo di essere consapevole dell’impegno della parte cattolica di fare il possibile in ordine a battesimo ed educazione cattolica della prole(cf cann. 1086 e 1124-1125).

### **Pone condizioni al matrimonio? Quali?**

La problematica delle condizioni è delicata per la sua intrinseca difficoltà. Secondo la normativa del nostro Codice latino, si considera invalidante eo ipso la condizione “propria”, ossia quella chiamata de futuro (e sospensiva); mentre le condizioni “improprie” (denominate de praeterito e de praesenti) sono invalidanti solo in dipendenza della verifica o meno del fatto oggetto della condizione (cf can. 1102 §§ 1-2). La difficoltà è connessa alla struttura del fenomeno condizionale, non semplice da comprendere in astratto e spesso assai difficile da distinguere in concreto. L’essenza del fenomeno consiste nel far dipendere l’efficacia dell’atto che si pone (nel matrimonio, si tratta dell’efficacia del consenso) da un fatto ad esso esterno: nella condizione “propria” si tratta di un fatto futuro e incerto, nell’attesa della verifica del quale l’efficacia del consenso rimane sospesa. È evidente l’ulteriore difficoltà quando il fatto dedotto in condizione ha da verificarsi non già in un tempo relativamente breve e concretandosi in un evento determinato, bensì consiste in un comportamento che si intende l’altra parte tenga volontariamente e a tempo indefinito, come ad esempio astenersi dall’alcol o dall’uso di sostanze tossiche. Nelle condizioni “improprie”, cioè riguardanti il passato o il presente, il fatto dedotto in condizione si è invece già verificato, ma il soggetto che pone la condizione ne ignora gli esatti termini: intende tuttavia legare l’efficacia del proprio consenso alla sua consistenza oggettiva. Si pensi, ad esempio, al caso di chi sposasse sì la ragazza che gli dice di essere stata resa gravida da lui, ma subordinando l’efficacia del proprio impegno matrimoniale al fatto che il nascituro sia

effettivamente figlio suo. In un caso del genere non si ha una sospensione dell'efficacia del consenso: questo è o non è efficace immediatamente dal momento della sua prestazione a seconda della sussistenza o meno del fatto oggetto della condizione. Così, nell'esempio fatto: il consenso sarà immediatamente efficace e il matrimonio valido se il nubendo è veramente il padre del nascituro; sarà invece inefficace e quindi il matrimonio invalido nel caso che egli non sia il padre. Ciò sul piano oggettivo; sul piano soggettivo per definizione non c'è certezza (almeno in chi pone la condizione, perché l'altra parte potrebbe anche sapere come stanno effettivamente le cose); dall'acquisizione di tale certezza dipenderà soltanto il poter far valere o meno l'efficacia irritante della condizione apposta. Come si può anche evincere da quanto appena detto, ordinariamente si ritiene che per porre una condizione occorre avere un dubbio (ad esempio: che il fidanzato possa tornare a drogarsi, che la fidanzata sia incinta di un altro) o anche un'eccezionale predilezione ed esigenza nei confronti di una determinata qualità (ad esempio: che la fidanzata sia fertile in quanto si è l'ultimo rampollo di una nobile famiglia in via di estinzione). Accennato alle difficoltà concettuali inerenti il fenomeno della condizione, occorre far intuire anche quelle pratiche. Esse derivano anzitutto dal fatto che il termine condizione viene spesso usato in modo improprio, ossia non a indicare che si vuol far dipendere l'efficacia del proprio consenso matrimoniale da una determinata circostanza, ma soltanto – secondo il modo comune di parlare – che si considera detta circostanza come particolarmente importante. In questo senso, come spesso si fa presente in giurisprudenza e dottrina, c'è il rischio di confondere la condizione con figure solo simili: ad esempio il “presupposto”, che è una circostanza che in qualche modo si mette in relazione con la decisione se sposarsi o no, emettendo ciononostante un consenso matrimoniale senza riserve; oppure il “modo” o “onere”, che consiste in un impegno che l'una parte propone all'altra assieme a quelli propri del matrimonio, ma senza che questi ultimi stiano o cadano in rapporto al primo: così è ad esempio di due persone che decidessero di sposarsi con l'accordo che la moglie andrà poi a collaborare nell'esercizio commerciale del marito, ma senza che da questo accordo (e dal suo adempimento) dipenda l'efficacia dell'impegno matrimoniale.

Alla luce di quanto detto, qualora in sede dell'esame dei fidanzati uno dei due o entrambi parlassero di “condizione”, il parroco dovrà anzitutto cercare di comprendere esattamente cosa i nubendi intendano. Nel caso si tratti di una condizione in senso proprio, de futuro, dovrà interrompere la pratica matrimoniale e non potrà procedere al matrimonio, data la sua sicura invalidità; in caso invece di una condizione impropria dovrà sconsigliare le nozze stesse e comunque rivolgersi all'Ordinario, sia per la delicatezza in sé del caso, sia perché lo stesso Codice dispone, che una condizione de praeterito o de praesenti può essere apposta solo con la licenza dell'Ordinario.

**La sua fidanzata (il suo fidanzato) accetta il matrimonio sacramento come unico e indissolubile, oppure ha qualche riserva in proposito (infedeltà, divorzio)? È sicuro(a) che sposa lei liberamente e per amore?**

Circa la richiesta sulle intenzioni matrimoniali dell'altra parte, dal punto di vista dei contenuti e dei possibili problemi non c'è che da rinviare a quanto già sin qui osservato. Solo, si potrebbe annotare con un certo stupore come la domanda tocchi i soli punti della libertà del consenso e dell'accettazione delle proprietà essenziali del matrimonio. La prospettiva delle finalità istituzionali viene del tutto trascurata: non solo quella del bonum coniugum, come già si è segnalato nel commento alla domanda n. 7, ma anche quella della disponibilità alla procreazione non viene richiamata. Quale sia la ragione di ciò, lo si ignora. In ogni modo, è del tutto evidente che chi conduce l'esame dei fidanzati può estendere la verifica della conoscenza del nubendo in rapporto alle intenzioni matrimoniali dell'altra parte anche alle finalità intrinseche dell'istituto matrimoniale.

**Nel fidanzamento ha avuto motivi per dubitare della riuscita del suo matrimonio? Ha tenuto nascosto qualcosa che possa turbare gravemente la vita coniugale?**

Molto opportuna appare anzitutto l'interrogazione sugli eventuali dubbi. I dubbi possono infatti stare alla base non solo di una condizione, come poc'anzi ricordato; ma anche di un'esclusione, in qualità di cosiddetta causa simulandi, ossia di movente; oppure ancora possono essere la ragione di quella avversione al matrimonio che è la situazione psicologica sulla base della quale si può esercitare una costrizione. Quindi, in caso di dichiarati dubbi, il parroco dovrebbe ben chiarirne la natura, cercare di comprenderne l'intensità soggettiva e accertare se siano stati superati. In ogni modo, di tutto dovrebbe lasciare chiara traccia nel verbale dell'esame. La seconda parte del quesito, invece, ha di mira l'evitare – per quanto è possibile il verificarsi di quel particolare vizio del consenso che è l'errore dolosamente indotto al fine di ottenere l'altrui consenso; errore relativo a una qualità personale per sua natura atta a turbare gravemente il consorzio di vita. Si tratta di un errore accidentale, sulla qualità della persona: per regola generale esso non rileva quale vizio del consenso (cf can. 1097 § 2); lo fa, e appunto solo in via di eccezione, laddove l'errore sia stato indotto dolosamente (ossia responsabilmente) e con dolo specifico, ossia con la finalità di assicurarsi il consenso matrimoniale della comparte; e, inoltre, quando oggetto dell'inganno sia una qualità personale del prossimo coniuge, che sia però per sua natura tale da poter perturbare in modo grave il consorzio di vita. Qualche anno ormai di giurisprudenza in merito ha consentito di evidenziare alcune fattispecie che potrebbero rientrare in questo tipo di qualità: la sterilità, l'omosessualità, una falsa posizione socio-professionale, la tossicodipendenza o l'uso di droghe, la sieropositività, la presenza di anomalie di carattere psicologico anche se non per sé sole incapacitanti. Di fronte alla manifestazione della reticenza circa qualità del genere di uno dei nubendi nei confronti dell'altro, il parroco dovrebbe in primo luogo sollecitare il chiarimento cui più volte si è accennato; a seconda dei suoi esiti, dovrebbe poi procedere o meno al completamento della pratica matrimoniale e alla celebrazione delle nozze; decisione cui potrebbe anche subito pervenire (naturalmente in senso negativo) di fronte a un ostinato rifiuto alla manifestazione all'altra parte del problema evidenziato. Non è escluso, anche in questo caso e alle condizioni già dette, il ricorso all'Ordinario per indagini più approfondite.

\*\*\* Fra le qualità indicate quale possibile oggetto di induzione dolosa in errore si sono ricordate anche delle anomalie di carattere psichico. Si tratta di un tema molto delicato, che ha attinenza non solo con il vizio di consenso appena detto, ma anche con altre fattispecie di possibile invalidità matrimoniale; e, soprattutto, con le ipotesi di "incapacità psichica" previste dal Codice le quali – come è ovvio – producono la nullità del matrimonio indipendentemente dal fatto di essere o meno conosciute dal soggetto che di esse non è portatore. Sono previsti dalla legge tre tipi di incapacità psichica: i primi due concernono la capacità in sé di assumere la decisione matrimoniale o perché il soggetto è privo di uso di ragione, o perché è privo della capacità di valutare criticamente i diritti e gli obblighi del matrimonio o di autodeterminarsi nel farsene carico; il terzo prevede invece l'incapacità radicale di onorare gli obblighi matrimoniali essenziali e, quindi, la conseguente incapacità di farsene carico a titolo di obbligo giuridico.

Vanno ricordati, a questo proposito, due principi assai importanti: anzitutto, che il soggetto va ritenuto capace fino a prova moralmente certa del contrario, quindi anche in caso di dubbio; in secondo luogo, che il criterio discriminante fra incapacità e difficoltà a base psichica è costituito dal fatto che l'anomalia del soggetto intacchi in maniera sostanziale le di lui facoltà di intendere e/o di volere, sia sotto il profilo della formazione della decisione matrimoniale, sia sotto il profilo dell'assolvimento/assunzione degli obblighi essenziali che ne conseguono. Tali principi costituiscono già un importante punto di riferimento in vista della decisione del parroco di ammettere o meno alle nozze una persona portatrice di problemi psichici, anche se verosimilmente almeno alcune delle situazioni che potranno verificarsi saranno meritevoli di un'indagine e di una valutazione più approfondite. Prudenzialmente, sembra non sia irragionevole ipotizzare le seguenti ipotesi, del resto in coerenza con quanto più volte già accennato: in primo luogo, il parroco dovrà invitare i nubendi a un chiarimento reciproco, onde essere certo che anche il soggetto non psichicamente disturbato sia esattamente a conoscenza della situazione e anche che non ne tragga conclusioni contraddittorie

rispetto ai contenuti del consenso matrimoniale (ad esempio, escludere i figli, sapendo della malattia del coniuge). In secondo luogo, il parroco dovrà procedere a una valutazione sommaria della situazione sulla base di quelle informazioni che il nubendo disturbato gli vorrà fornire. Quanto agli esiti di tale valutazione, si possono prospettare tre ipotesi: a) se dalle informazioni fornite il parroco si farà la convinzione che non ostino gravi controindicazioni al matrimonio, dovrà concludere la pratica e procedere alle nozze, non mancando tuttavia di curare che adeguata sintesi di quanto fatto in proposito risulti nel fascicolo matrimoniale; b) nel caso invece o che la situazione resti oscura (ad esempio per evidente reticenza del nubendo interessato) oppure che sussista comunque un ragionevole dubbio di una sua incapacità, il parroco dovrà deferire la questione all'Ordinario, che potrà applicare il can. 1077 § 1 e richiedere nel frattempo quelle informazioni o mezzi di conoscenza che consentano di chiarire in modo più adeguato il problema: ad esempio, l'esibizione di documentazione clinica, l'autorizzazione a parlare coi curanti, la disponibilità del soggetto a sottoporsi a una valutazione presso un consultorio di fiducia dell'Ordinario medesimo; in caso di non collaborazione nell'approfondimento, l'Ordinario potrebbe confermare la proibizione ai sensi del can. 1077 § 1, per quanto nel dubbio si dovrebbe propendere a dare libero corso all'esercizio del diritto al matrimonio; c) infine, nel caso di manifesta incapacità del soggetto (come ad esempio di fronte a una persona che alla vigilia delle nozze esca da un reparto psichiatrico dove era stata accolta a seguito di una recidiva di un disturbo psicotico), il parroco dovrà dichiarare agli interessati che, per quanto a lui compete, non li può ammettere alle nozze; saranno allora eventualmente questi a dover ricorrere all'Ordinario contro la decisione del parroco. Come si può facilmente comprendere, si tratta di situazioni molto delicate e rese ancor più problematiche da quella che appare essere una certa trasformazione nella malattia psichica, almeno sotto il profilo dei suoi sintomi esteriori. Con l'avvento degli psicofarmaci, che contengono le manifestazioni più clamorose di alcuni disturbi, non capita quasi più di imbattersi in persone con evidenti comportamenti bizzarri, oppure in preda a floridi deliri o allucinazioni. Ci si trova di fronte a persone con disturbi della personalità, anomalie del carattere, ansia e indecisione di fronte alle responsabilità; situazioni molto sfumate e che richiedono un discernimento molto prudente e molto paziente. Per quanto non risolvano ogni problema, già aver chiari in merito i principi richiamati e aver presenti nel loro ordine le possibilità di comportamento suggerite può essere un aiuto a coloro che sono chiamati alla responsabilità di operare una così difficile valutazione quale quella di ammettere alle nozze soggetti con anomalie di carattere psichico.

### **TERZA SEZIONE : “impedimenti e divieti”**

La terza sezione del formulario riguarda eventuali impedimenti e divieti. Essa appare alquanto meno articolata di quella dedicata al consenso: sia forse per la oggettiva centralità di questo nel sistema matrimoniale canonico, sia forse perché gli impedimenti positivamente previsti dalla legge (ancorché ragionevoli) si presentano come eventualità statisticamente assai rare. Così, tutta l'indagine sugli impedimenti canonici in senso proprio si esaurisce nelle prime due domande della sezione:

#### **Esistono vincoli di consanguineità tra lei e il/la fidanzato/a (can. 1091)? Esistono altri impedimenti al matrimonio canonico o divieti alla celebrazione?**

Come è evidente, di uno solo dei dodici impedimenti legali si fa oggetto specifico di domanda, quello della consanguineità, al quesito n. 11. Circa tutti gli altri, si fa generica inchiesta al quesito n. 12, estendendo anzi la ricerca pure agli eventuali divieti (proibenti, quindi, ma non dirimenti) alla celebrazione o almeno all'assistenza alle nozze. Forse anche per questo, il medesimo questionario di preoccupa di precisare, in una nota alla sezione: “Il parroco è tenuto a fare una prudente indagine circa gli impedimenti e i divieti al matrimonio. Oltre a quelli espressamente indicati, prenderà in esame, in particolare: gli impedimenti di: disparità di culto (can. 1086); ordine sacro (can. 1087); voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso (can. 1088); rapimento (can. 1089); delitto di

omicidio (can. 1090); e i divieti per: matrimonio misto (can. 1124; Decreto generale, 48-52); matrimonio dei girovaghi (can. 1071 §1,1°; Decreto generale, 46); matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica o è irretito da censura (can. 1071 §1,4°-5°; Decreto generale, 43); matrimonio celebrato attraverso procuratore (can. 1071 §1,7°)”. Potrebbe apparire singolare che la nota del formulario attiri l’attenzione su impedimenti di diritto positivo, trascurando di accennare ai due che discendono dalla stessa struttura del matrimonio: l’impotenza copulativa di cui al can. 1084 § 1 e il vincolo di un matrimonio precedente, di cui al can. 1085 § 1. Le ragioni potrebbero essere le seguenti. Quanto all’impotenza, è opportuno evitare che una specifica indagine (cioè un quesito che non prenda spunto da quanto eventualmente dichiarato in modo spontaneo dai nubendi) possa indurre a pensare che fra i due siano intercorsi rapporti moralmente illeciti, che abbiano portato ad un eventuale emersione del problema; inoltre, bisogna partire dalla presunzione che, normalmente, la capacità (anche copulativa) al matrimonio vi sia e che non c’è ragione di farne indagine specifica a meno che sorga qualche dubbio in merito, nel qual caso si dovrebbe procedere analogamente a come ipotizzato per la presenza di disturbi di carattere psichico. Quanto all’impedimento di vincolo, in realtà si indaga su di esso già in sede dell’accertamento dello stato libero dei nubendi (cf prima sezione).

### **Minori di 18 anni. I suoi genitori sono a conoscenza delle sue nozze? Sono contrari?**

La domanda fa riferimento al divieto di assistere alle nozze (cf can. 1071 § 1, 6°) di quei soggetti i quali, non già più interessati all’impedimento di età (cf can. 1083 § 1), sono però minorenni, ossia al di sotto dei diciotto anni (cf can. 97 § 1); nozze di cui i genitori del minore sono ignari o a cui sono ragionevolmente contrari. Appaiono intuitive le ragioni di questa disposizione: la forte possibilità di una scelta imprudente di un soggetto pur giuridicamente abile e capace, e i contrasti che potrebbero derivare in caso di nozze celebrate all’insaputa o contro il volere di genitori ad esse contrari sulla base di argomenti ragionevoli. L’intervento dell’Ordinario, la cui richiesta di autorizzazione è necessaria, può favorire una decisione più ponderata e rispettosa di tutte le esigenze e i valori in gioco. Si ricordi che, nel caso di matrimonio concordatario, non può essere trascritto il matrimonio di un infrasedicenne e che fra i sedici e i diciotto anni di età le nozze debbono essere autorizzate dal Tribunale per i minorenni.

### **Sposati civilmente. Qual è stata la ragione di questa scelta? Perché ora si sposa in Chiesa?**

La ragione di questo tipo di indagine, circa coloro che hanno già contratto tra loro matrimonio civile, è fare sì che il nuovo matrimonio, che non potrà che essere solo canonico (data la sussistenza di un vincolo civile fra gli interessati), non obbedisca a delle ragioni solo esteriori o di convenienza, ma sia motivato e accompagnato da un serio ripensamento del significato cristiano del matrimonio (cf art 44, n.1 DGMC). È evidente, anche se ciò non è formalmente richiamato, che il caso è quello in cui almeno uno dei due contraenti sia cattolico e quindi tenuto alla forma canonica di celebrazione e che l’abbia volontariamente omessa in occasione della precedente celebrazione solo civile. Sposati civilmente con altri. Ha già ottenuto la sentenza di divorzio? Adempie i doveri naturali derivati dalla sua precedente unione? La considerazione del caso di coloro che (tenuti alla forma canonica) si fossero in precedenza sposati solo civilmente con un’altra persona rispetto al prossimo futuro coniuge (cf art. 44, nn. 23 DGMC) mira a non disattendere degli obblighi naturali contratti nei confronti del coniuge precedente e degli eventuali figli. Per quanto il primo matrimonio non sia per la Chiesa cattolica valido, e quindi riconoscibile come tale nel proprio ordinamento, esso è un dato di fatto che non può essere cancellato nella vicenda dell’individuo. Esso è, inoltre, fonte per esso di obblighi civili e morali che l’ordinamento canonico in qualche misura riconosce: certo non come propriamente coniugali, ma con quella forma di tutela attenuata prevista nella verifica di cui si tratta: ossia controllare, prima di ammettere a nozze canoniche, che le esigenze di giustizia naturale derivanti da un’unione precedente non siano trascurate. Appare ragionevole che tale forma di tutela sia esercitata anche in rapporto a

doveri genitoriali nei confronti di prole (sia riconosciuta che solo naturale) avuta al di fuori di una unione matrimoniale, anche solo civilmente valida, quale ad esempio una mera convivenza di fatto.

**Esistono impedimenti o divieti al matrimonio a norma della legge civile, o alla sua trascrizione?**

Come è noto, oltre alle opposizioni che potrebbero essere sollevate in sede di pubblicazioni civili, la normativa concordataria dichiara espressamente quali siano gli impedimenti alla trascrizione che lo Stato italiano considera inderogabili. In sintesi: la non rispondenza ai requisiti di età richiesta, cosa che avviene per gli infrasedicenni o per i sedicenni non autorizzati dal Tribunale dei Minori; l'interdizione per infermità di mente; la sussistenza di un vincolo coniugale civilmente valido fra i due interessati; gli impedimenti di delitto e di affinità in linea retta, così come configurati dall'ordinamento civile (cf gli articoli 87 e 88 del Codice civile). Il parroco dovrà badare attentamente che non si presenti qualcuna di queste fattispecie. In caso positivo, dovrà informarne tempestivamente i nubendi, onde evitare che essi si trovino in seguito ignari e impreparati di fronte al rifiuto della trascrizione civile del matrimonio da loro nel frattempo celebrato. Se del caso, poi, occorrerà fare richiesta all'Ordinario per essere autorizzati a celebrare un matrimonio solo canonico; naturalmente, se vi sia una causa proporzionatamente grave e laddove non vi sia la possibilità di rimuovere in tempi ragionevolmente brevi l'ostacolo che si oppone alla trascrizione.